



COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

X ORIGINALE

COPIA

N. 7 DEL 31.01.2023

OGGETTO: ART. 264 DEL D.LGS. N. 267/2000: APPROVAZIONE BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL' IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023

L'anno duemila**VENTITRE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**, alle ore 10.40 ed in continuazione, nella residenza comunale, in apposita sala, il Consiglio comunale, convocato per determinazione del Presidente, con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli consiglieri, come da referto del Messo comunale in atti, si è riunito, sotto la Presidenza del Sindaco dott. Silvestro Garoffolo, in adunanza **Straordinaria** e seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, con l'intervento dei sig. ri consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GAROFFOLO SILVESTRO	X		10	GANGEMI TOMMASO	X	
2	TOSCANO MARTINA	X		11	MUSCATELLO GIUSEPPE	X	
3	MISIANO FILIPPO		X	12	CONDEMI DOMENICO	X	
4	ALESSI GIOVANNI	X		13	REITANO GAETANO	X	
5	SURACI FORTUNATO	X					
6	TUSCANO GIACOMO		X				
7	VITALE MELISSA	X					
8	PARPIGLIA ANGELA	X					
9	COSMANO DANILO ANTONIO		X				

Presenti 10; Assenti n. 3 (Misiano, Tuscano e Cosmano).

Presiede il Sindaco, dott. Silvestro Garoffolo, stante l'assenza del Presidente.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Elisabetta L. M. Priolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco-Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte dei Responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco introduce l'argomento, precisando le prescrizioni disposte dal Ministero dell'interno nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Alle ore 10.47 entra in aula il consigliere Suraci.

Non essendovi interventi in merito pone ai voti la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– con deliberazione n. 8 del 17.11.2020 il Consiglio Comunale - a seguito della sentenza della Corte dei conti sezioni riunite n. 594 del 30.09.2020, che ha respinto il ricorso in appello proposto dall'ente avverso la deliberazione della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 133 del 06/11/2019 di non approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune - ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Brancaleone ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000;

– ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri sono state adottate, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, le misure per l'adeguamento delle aliquote e delle tariffe delle imposte e tasse locali, nonché approvate le tariffe per la copertura dei servizi a domanda individuale, per come di seguito specificato:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23/12/2020 ad oggetto "Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D. Lgs. n.267/2000 - Servizio Idrico Integrato";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/12/2020 ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D. Lgs. n. 267/2000 - Titolo 3° e 4° di Bilancio";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/02/2020 ad oggetto: "Attivazione delle Entrate proprie ai sensi dell'art. 251 D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Economico Finanziario Tari e determinazione tariffe anno 2020";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/12/2020 ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D.lgs. n. 267/2000- Titolo 1° di Bilancio";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/11/2021 ad oggetto: "Rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 23/12/2020 - Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D.lgs. n. 267/2000- Titolo 3° e 4° di Bilancio, nella parte relativa al servizio mensa";

CONSIDERATO che:

– con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

– l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 14.09.2021;

– in base all'art. 253, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

– l’art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l’Ente locale dissestato debba presentare, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252 del TUEL, un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell’Interno, ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale;

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/12/2021 l’Ente ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021-2023, inviata al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 259 del citato D.lgs. n. 267/2000;

- il Ministero dell’Interno – DAIT – D.C.F.L. – UFFICIO 1 CONSULENZA E STUDI DI FINANZA LOCALE, in data 15.12.2022, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 9828, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione dell’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli anni 2021-2023;

– la Prefettura di Reggio Calabria, con nota prot. 8494 del 20/01/2023 recepita al protocollo dell’Ente in data 24/01/2023 al n. 408, ha notificato al Comune di Brancaleone il decreto ministeriale nr. 399 del 04.01.2023, con il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021-2023 “ALLEGATO A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale il Ministero dell’Interno comunica che:

- art. 1: *“è riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Brancaleone (RC), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000. L’Ente ha, a tal fine, predisposto un’ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l’equilibrio finanziario ed economico, unitamente all’adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili”*;
- art. 3: *“E approvata, ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023 del Comune di Brancaleone (RC), redatta ai sensi dell’art. 259 del citato D. Lgs. e deliberata con atto di Consiglio comunale n. 49 del 9 dicembre 2021”*;

CONSIDERATO che:

– il decreto ministeriale nr. 399 del 04 gennaio 2023, con il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, contiene le prescrizioni cui l’Ente deve attenersi per tutto il periodo di durata della procedura di risanamento (5 anni);

– l’art. 264 del D. Lgs. n. 267/200 stabilisce: *“A seguito dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce”*;

RILEVATO che nel periodo intercorrente dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a tutt’oggi, l’Ente, per poter razionalmente operare, al fine di evitare danni patrimoniali, ha lavorato nel rispetto:

- dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che così recita: *“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio*

provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.

• dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 che così recita:

- 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
 - 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
 - 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*
 - 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*
 - 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*
- 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*
- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento*

di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di

uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)).

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”

• dell'art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 che così recita: “1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”;

DATO ATTO che:

- il complesso delle variazioni autorizzate dall'Ente nel rispetto degli articoli 163 – 175 - 250 del D. Lgs. n. 267/2000 può essere riassunto come da prospetto, “ALLEGATO B”, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il complesso delle variazioni autorizzate dall'Ente di cui al punto precedente ha comportato una modifica degli stanziamenti previsionali e dette variazioni devono essere necessariamente riportate nell'alveo del bilancio stabilmente riequilibrato di cui al presente atto;
- i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità al principio contabile applicato della Programmazione, allegato 4.1 al D. Lgs. n. 118/20211 nonché alle disposizioni degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;

DATO ATTO altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 09/12/2021 è stato approvato il Documento di Programmazione Unica dell'Ente (DUP) 2021/2023 il quale contiene, al suo interno:

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;
- il Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007);

– il Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2021-2023, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- con deliberazione C. C. n. 22 del 21/09/2021 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 ed il programma biennale dei beni e servizi 2021/2022;

- con deliberazione C. C. n. 47 del 09.12.2021 è stata operata la verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive terziarie;

TENUTO CONTO altresì che con deliberazione della G.M. n. 56 del 11.10.2022, approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 12.10.2022, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;

CONSTATATO che:

- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rispetta i vincoli di finanza pubblica, atteso che è assicurato nel triennio un saldo non negativo in termini di competenza ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1 agosto 2018;

RICHIAMATO l'art. 264 comma 2 del Tuel con il quale è fissato il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione e rendiconti non deliberati dall'Ente e delle relative certificazioni;

DATO ATTO che l'ultimo rendiconto approvato dall'Ente prima della dichiarazione di dissesto è quello relativo all'esercizio 2019 e che pertanto l'ente dovrà procedere entro i termini sopra indicati all'approvazione dei rendiconti della gestione 2020, 2021 e 2022, nonché del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
- il Regolamento di Contabilità ;
- la Circolare F.L. n. 3 del 15 maggio 2008;

VISTO lo schema di Bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30 novembre 2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'Organo del Revisore reso con verbale n. 2 , prot. n. 654 del 30/01/2023, "ALLEGATO C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la documentazione agli atti;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 264, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2021/2023, sulla base dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 09 dicembre 2021 integrata con le successive "Variazioni", riepilogate nell'Allegato B al presente atto quale parte integrale e sostanziale dello stesso;

DI DARE ATTO che lo schema di bilancio di previsione "ALLEGATO D (nn. da 1 a 17)", comprensivo di:

- ENTRATE
- SPESE
- RIPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATO
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO,
- PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

per come aggiornato a seguito delle operazioni di variazione di cui al punto precedente è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 (con esclusione del prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali e del prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni in quanto non ne ricorre la fattispecie), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale per come di seguito elencati:

- prospetto esplicativo del risultato presunto d'amministrazione
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale Vincolato
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo dei vincoli d'indebitamento
- nota integrativa
- relazione dell'Organo di Revisione di cui al verbale n. 2 del 30.01.2023, prot. n. 654 del 30/01/2023;

DI DARE ATTO CHE:

- il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi di pareggio di bilancio;
- il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che l'ente provvederà, nell'ambito dell'operazione di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'anno 2020, ad operare con deliberazione di Giunta Comunale il riaccertamento dei residui al 31.12.2020, ai sensi dall'art.3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

DI STABILIRE che le risultanze di detto riaccertamento saranno recepite nel bilancio di previsione 2022/2024, con contestuale eliminazione dei residui attivi e passivi relativi alla gestione non vincolata anni 2020 e retro - che saranno trasferiti all' Organo Straordinario di Liquidazione- ed eventuale aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato;

DI DARE ATTO che il presente bilancio è conforme al DUP 2021-2023 (approvato con delibera C.C. n. 48 del 09/12/2021), ed agli strumenti di programmazione dell'Ente in premessa citati;

DI RECEPIRE e fare proprie le prescrizioni del Ministero dell'Interno di cui al decreto ministeriale n. 399 del 04.01.2023, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, allegato A al presente atto quale a parte integrante e sostanziale dello stesso;

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 265 del D. Lgs. n. 267/2000 che le prescrizioni indicate nel suddetto decreto devono essere eseguite dagli Amministratori del Comune con obbligo di riferire sullo stato di attuazione delle stesse in apposito capitolo della relazione al Rendiconto annuale;

DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2021/2023 in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine di trenta giorni fissato dall'art. 264 del D. Lgs. n. 267/2000, come sopra riportato.



Deliberazione C.C. n. 7 del 31.01. 2023

OGGETTO:

ART. 264 DEL D.LGS. N. 267/2000: APPROVAZIONE BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL' IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Brancaleone,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F/to Rag. Antonio V. Neri)

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Brancaleone,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F/to Rag. Antonio V. Neri)



Deliberazione C.C. n. 7 del 31.01. 2023: ART. 264 DEL D. LGS. N. 267/2000: APPROVAZIONE BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL' IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2021/2023.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco- Presidente
f.to Dott. Silvestro Garoffolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elisabetta L. M. Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Data 23/03/2023

Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 23/03/2023

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Elisabetta L. M. Priolo

È copia conforme all'originale e consta di n. 11 pagine
Brancaleone,

Il Segretario comunale
Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo